

Prot. n. 82/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 3 Aprile 2017

Oggetto: **Tutela degli acquirenti degli immobili da costruire – Contributo obbligatorio al Fondo di Solidarietà.**

Esteso il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio al Fondo di Solidarietà, ai sensi del D.Lgs. 122/05.

Informiamo le imprese interessate che il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, "cd. Milleproroghe", convertito nella Legge 28 febbraio 2017 n. 19, all'art. 13, comma 6-sexiesdecies, estende da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.

Tale Fondo è stato istituito con la finalità di erogare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito di situazioni di crisi economica del costruttore (non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 122/2005, ossia dopo il 6 luglio 2005) hanno subito la perdita di somme di denaro o altri beni.

Il contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla Legge.

Si ricorda, infine, che l'attuale aliquota del contributo dovuto al Fondo è fissata, per D.M., nel 5 per mille (misura massima prevista dalla legge).

Entro la data del 30 Aprile 2017 deve essere effettuato il pagamento del contributo SISTRI 2017.

Cordialità

ANCE RAGUSA
Il Vice Presidente
(Geom. Giovanni Bonometti)